

Appendice 4

Approfondimenti sull'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi e sulla determinazione delle produzioni specifiche di rifiuti delle categorie di utenze

La vigente legislazione in materia di rifiuti, il D.Lgs. 152/2006, prevede che i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali a rifiuti urbani debbano essere definiti da apposito provvedimento dello Stato. L'assimilazione non è consentita per tutte le imprese ed enti, ma solo per quelle che operano su superfici inferiori a determinati valori.

Poiché il decreto di definizione di tali criteri non è stato ancora emanato, occorre rifarsi, anche per precisa indicazione della legge Finanziaria 2007, alle precedenti disposizioni, ossia alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984. Tale provvedimento definiva criteri esclusivamente qualitativi di assimilazione e non prevedeva che tale assimilazione potesse essere applicata ai rifiuti provenienti da attività industriali.

Sul tema un ulteriore contributo è stato apportato nel 2005 dalla Regione Piemonte che, in attesa della revisione della norma statale di assimilazione, ha introdotto i criteri di assimilazione quantitativi, collegando al contempo i criteri qualitativi ai codici CER. I limiti quantitativi all'assimilazione sono inoltre riferiti ai rifiuti avviati allo smaltimento, mentre per i limiti di assimilazione complessivi il riferimento sono i rilevamenti puntuali e le campagne di monitoraggio o in alternativa le tabelle di cui al punto 1 del DPR 158/99.

Specifiche disposizioni sono previste dal D.Lgs. 152/2006 per i rifiuti di imballaggi: se costituiti da imballaggi terziari non possono essere conferiti al servizio pubblico, se costituiti da imballaggi secondari il conferimento è consentito solo in raccolta differenziata per le attività che si svolgono su superfici inferiori a determinate soglie.

L'insieme dei criteri di assimilazione vigenti determina direttamente le modalità di applicazione della TARSU alle superfici delle imprese, mentre per la TIA il collegamento è più complesso. La quota variabile della TIA, infatti, dovrebbe essere computata a regime in base alla quantità di rifiuti effettivamente conferita, mentre la quota fissa dovrebbe essere commisurata alle sole superfici ove si producono rifiuti urbani o assimilati.

A seguito della individuazione di criteri di assimilazione condivisi, potranno essere necessari approfondimenti e percorsi di analisi su taluni aspetti, quali:

- *individuazione nell'ambito delle UND delle categorie più rappresentative e critiche*
- *acquisizione dei kd eventualmente già presenti ed attivazione di sistemi di misurazione finalizzati ad ampliare il campione analizzato;*
- *quantificazione nell'ambito delle categorie analizzate dei quantitativi avviati a recupero e di quelli avviati a smaltimento*
- *valutazione dei margini di miglioramento (ricorso ad analisi merceologiche);*
- *ricalibrazione dei quantitativi avviati a smaltimento e rivalutazione*
- *individuazione di un numero di comuni significativi dove effettuare un monitoraggio sulla produzione dei rifiuti e le relative analisi merceologiche*
- *suddivisione della produzione dei RU tra UD e UND partendo dalla quantificazione dei rifiuti relativi alle UD e poi determinando i quantitativi relativi alle UND;*
 - *analisi nell'ambito delle UND delle categorie 22, 23, 24, 27;*
 - *valutazioni di congruità tra le categorie ministeriali ed i codici ATECO c;*
 - *individuazione sottocategorie da sottoporre ad analisi coerenti con codici ATECO;*
- *incremento delle categorie di UND da sottoporre ad indagine. Le categorie risultano pertanto essere le seguenti: 22, 23, 24, 25, 27, 28;*
- *individuazione per ogni comune delle categorie di UND interessate.*